

L.R. 27 maggio 2022, n. 5: “Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” – Oggetto assembleare n. 4741/2022

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall’Aula in data 24 maggio 2022**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge è finalizzata alla promozione e al sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente onde agevolare la produzione distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale, perseguire l'indipendenza e l'autonomia energetica e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

L'**articolo 1** individua le finalità della proposta di legge. La norma è di carattere generale di indirizzo e non comporta in sé oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 2** contiene la definizione di comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, specifica la loro attività e quella dei loro membri e chiarisce gli obiettivi sottesi alla loro costituzione quali soggetti giuridici. Tale norma ha carattere definitorio e non genera oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 3** individua le azioni di sistema e le misure di sostegno e promozione per la costituzione e lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili, nonché di gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile sul territorio regionale. All'attuazione di tale disposizione si provvede attraverso le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna e con le risorse regionali iscritte a bilancio nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi del bilancio di previsione 2022-2024.

Tali risorse sono erogate, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, attraverso contributi e strumenti finanziari, ivi compresi i fondi rotativi.

L'**articolo 4** prevede che la Regione, al fine di contrastare la povertà energetica e l'abbandono delle aree montane e favorire l'inclusione sociale, promuova e sostenga, attraverso la concessione di maggiori contributi, la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili e di Gruppi di autoconsumo collettivo in possesso di determinate caratteristiche. All'attuazione di tale disposizione si provvede attraverso le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna e con le risorse regionali iscritte a bilancio nell'ambito di missioni e programmi specifici la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi del bilancio di previsione 2022-2024.

L'**articolo 5** prevede l'istituzione, presso la Direzione generale competente, del Registro delle Comunità energetiche rinnovabili della Regione Emilia-Romagna funzionale al monitoraggio dello stato di attuazione della legge e alla raccolta dei dati da trasmettere al Tavolo tecnico permanente per lo svolgimento delle attività di competenza. Gli oneri derivanti dalla istituzione, implementazione e gestione del Registro sono finanziati con le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna e con le risorse regionali iscritte a bilancio nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi del bilancio di previsione 2022-2024.

L'**articolo 6** prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive, di confronto e di analisi dei risultati in termini energetici delle comunità energetiche rinnovabili e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano energetico regionale e di quelli che verranno individuati a livello regionale nel percorso per la neutralità carbonica entro il 2050, , nonché di promozione della risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti elettriche e individuazione delle "migliori pratiche" per la diffusione sul territorio regionale delle CER. La norma prevede espressamente che il Tavolo tecnico non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 prevede che ai fini dell'attuazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge, la Regione possa avvalersi dell'assistenza tecnica delle proprie società in house o di altri soggetti Allegato parte integrante – 3 competenti. L'importo da destinare per l'attività di assistenza tecnica è definito annualmente con la legge di bilancio e all'attuazione di tale disposizione si provvede con le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna e con le risorse regionali iscritte a bilancio nell'ambito di missioni e programmi specifici.

L'articolo 8 definisce la clausola valutativa della presente legge e attribuisce all'Assemblea legislativa l'esercizio del controllo sull'attuazione delle disposizioni ivi contenute. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 9 contiene la disposizione finanziaria. L'art. 9 stabilisce che agli oneri derivanti dalla legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione, nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale, di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici (quantificati in euro 200.000 per l'esercizio 2022 e in euro 150.000 per l'esercizio 2023), la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024.

Inoltre, l'art. 9 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge possono concorrere le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna. La norma prevede altresì che la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie. Infine, per l'esercizio 2024 e gli esercizi successivi, si prevede che la Regione provveda al finanziamento degli interventi nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE

ONERI PREVISTI	2022	2023	2024
Nuove o maggiori spese	200.000,00	150.000,00	-----
Minori entrate (art./artt.)			
Totale oneri da coprire	200.000,00	150.000,00	----
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	200.000,00	150.000,00	-----
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	200.000,00	150.000,00	-----